

**Art. 21 legge 18/06/2009 n. 69**  
**TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE 2025**

	<b>1° trimestre</b>	<b>2° trimestre</b>	<b>3° trimestre</b>	<b>4° trimestre</b>	<b>media</b>
DIREZIONE GENERALE	<b>3,19%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,48%</b>	<b>3,91%</b>	<b>4,12%</b>
AREA APPALTI E LAVORI	<b>0,99%</b>	<b>6,96%</b>	<b>6,36%</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,96%</b>

Nel computo del tasso di assenza sono ricomprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa riguardanti: Le aspettative sindacali, i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, le assenze per astensione facoltativa i maternità , malattia , infortunio, sciopero e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto, escludendo le giornate di ferie, semi festività e festività soppresse.